

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalle sigg.re Fieramosca Rosa Maria e Alongi Maria Cristina.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'avv. Antonino Monte, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 30.04.1969, con studio legale in Palermo, Via Libertà n. 56, C.F.: MNTNNN69D30G273V, Partita IVA: 05451540826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalle sigg.re Fieramosca Rosa Maria e Alongi Maria Cristina;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Antonino Monte, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalle sigg.re Fieramosca Rosa Maria e Alongi Maria Cristina, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalle sigg.re Fieramosca Rosa Maria e Alongi Maria Cristina;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminabile – complessità bassa;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 5.414,36, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 11) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 12) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.13) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 14) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

- Art. 15) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 16) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 17) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 18) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.19) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Antonino Monte

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)

0013522.16-04-2018

Spett.le
Comune Di Misilmeri
P.zza Comitato
90036 Misilmeri (PA)

FAX 091 – 8711399-8733384

OGGETTO: Ricorso TAR Fieramosca Rosa Maria+2 c/ Comune di Misilmeri –
Preventivo di Spese - Competenze ed Onorari di Procedimento resistenza in giudizio.

In riscontro alla Vs. richiesta pec del 10/04/2018, Vi comunico che l'offerta al ribasso del 30% sul preventivo da Voi inviati è pari ad €. 4.560,90 giusta la seguente specifica.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: T.A.R.

Valore della Causa: Indeterminabile - complessità
bassa

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 978,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 675,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.085,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.653,00
Fase cautelare, valore minimo:	€ 910,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 5.301,00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

<u>Riduzione del 30% su € 5.301,00</u>	€ -1.590,30
<u>Compenso al netto delle riduzioni € 3.710,70</u>	

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 5.301,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 1.590,30
<i>Compenso totale</i>	<i>€ 3.710,70</i>
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 556,61
Cassa Avvocati (4%)	€ 170,69
<i>Totale Imponibile</i>	<i>€ 4.438,00</i>

IVA 22% su Imponibile	€ 976,36
-----------------------	----------

<u>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</u>	<u>€ 5.414,36</u> ✕
--	---------------------

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 853,46
<u>Totale documento</u>	<u>€ 4.560,90</u>

In ordine al merito della pretesa della ricorrente, sulla scorta di quanto dedotto in ricorso, sembrano sussistere i presupposti sufficienti a sostenere una difesa.

Ciononostante, non avendo Codesta Amministrazione allegato la documentazione del caso alla richiesta di preventivo, ci si riserva di una più esaustiva disamina a seguito della eventuale accettazione del preventivo suddetto.

Distinti Saluti

Avv. Antonino Monte

asp: A
esute
l. 10/1/17
On

COMUNE DI MISILMERI	
★	23 MAR. 2018 ★
PROT. N. FASC. <u>10807</u>	CAT. RISP.

STUDIO LEGALE
Avv. Annamaria Giannola
Via Vittime del Dovere, 7 - Partinico fax 0918430624

**ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA**

RICORSO

Nell'interesse della **Sig.ra Fieramosca Rosa Maria**, nata a Palermo il 18.07.71 (c.f.: FRMRMR71L58G273P), in qualità di amministratrice di sostegno della disabile Alongi Maria Cristina, nata a Palermo il 04.11.1998, rappresentate e difese dall'Avv. Annamaria Giannola (C.F. GNNNMR79M47B780G) e dall'Avv. Paola Craparotta (C.F.: CRPPLA83T61C286M) con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore sito in Partinico nella Via Vittime del Dovere n. 7, e mail annamariagiannola@pecavvpa.it, avv.paolacraparotta@pec.it, fax 0918430624, in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

- **il Comune di Misilmeri**, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, c.f.: 86000450824;
- **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo**, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Palermo, Via G. Cusmano n. 24, c.f.: 05841760829;
- **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 Misilmeri**, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Misilmeri, Via F. Traina n. 1, c.f.: 05841760829.

Per l'accertamento

previa adozione della misura cautelare

del diritto della disabile Alongi Maria Cristina alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000,

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio-inadempimento sull'istanza della ricorrente per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore della disabile Alongi Maria Cristina,

Nonché per l'accertamento e la condanna

del Comune di Misilmeri e dell'Asp di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore della disabile Alongi Maria Cristina.

Unico Ufficio Reg. - Corte di Appello Palermo
NORMALE 15/03/18
2.20 007038/L01 03
15.90 FIERAMOSCA GIANNOLA ANN
0.00 COMUNE
18-19

IN FATTO

La ricorrente è amministratrice di sostegno della disabile Alongi Maria Cristina, portatore di disabilità di cui all'ex art. 3 comma 3 Legge 104/92, nonché invalida civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto affetta da grave ritardo psico - motorio specie al livello del linguaggio espressivo, scialorrea, strabismo convergente, ipoacusia neurosensoriale e infezione connatale da CMV (**all. n. 1** - Verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap; **all. n. 2** - Verbale commissione medica per l'invalidità).

In data 26/06/2017 la ricorrente inviava a mezzo raccomandata a/r al Comune di Misilmeri, alla Regione Siciliana e all'A.S.P. di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, l'istanza per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 l. 328/2000 in favore della propria figlia disabile, rimasta, tuttavia, inevasa. (**all. n. 3** - Richiesta di predisposizione del "Progetto Individuale per la persona disabile" ex art. 14 Legge n. 328/00).

La suddetta istanza era corredata da idonea documentazione medica comprovante lo stato di grave disabilità della disabile.

La disabile ad oggi a distanza di nove mesi dalla richiesta non ha ricevuto il suo Progetto Individuale ex art 14 L 328/2000 necessario per la fruizione dei servizi di cui alla legge 328/2000 volti ad agevolare le sue esigenze di vita connesse alla tutela della salute ed all' integrazione sociale e scolastica.

La Signora Fieramosca Rosa Maria, nella qualità di amministratrice di sostegno di Alongi Maria Cristina, pertanto, intende proporre ricorso per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

I) Violazione di legge: art. 14 della Legge 328/2000, art. 3 della legge 104/92 e art. 91 della Legge Regionale n. 11/2010.

Violazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Violazione della Convenzione dei Diritti Umani Della Persona Disabile delle Nazioni Unite.

Il progetto individuale per la persona disabile, previsto dall'art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328, concreta un servizio pubblico, avente ad oggetto l'espletamento di prestazioni fondamentali, indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddi-

sfacimento dei diritti fondamentali degli individui disabili, in coerenza con principi rivenienti dagli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Il Progetto Individuale per la Persona Disabile rappresenta un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale della persona disabile”, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, si propone l’obiettivo di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, riconducibile al concetto di “adattamento ragionevole”, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002. (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440).

L’art. 14 della citata legge, rubricato “**Progetti individuali per le persone disabili**” stabilisce testualmente :

“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale”.

Nell’impostazione della legge n. 328/2000, il Comune, pertanto, è titolare dell’elaborazione del “Progetto individuale per la persona disabile”, che va predisposto d’intesa con le ASL, che si configura come un vero contratto tra Enti Pubblici competenti e beneficiari sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell’erogazione del servizio che dai beneficiari.

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Giannola

Via Vittime del Dovero, 7 - Partinico fax 0918430624

Il procedimento va avviato mediante istanza dell'utente o del suo rappresentante indirizzata al Comune di residenza, (ex art. 3 comma 4 l. 328/00), la quale d'intesa con la ASL, potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti.

L'atto propedeutico all'elaborazione ed attuazione del Progetto Individuale per la persona disabile è la **Valutazione Multidimensionale**, (all n.10. Pagina 15 e 16 delle Linee Guida Nazionali per l'integrazione Socio Sanitaria).

In merito ai tempi per la realizzazione della Valutazione Multidimensionale le Linee Guida Nazionali per l'integrazione Socio Sanitaria, stabiliscono che i tempi di attesa non dovrebbero superare i 30 giorni.

In merito ai tempi di attesa della redazione dei Piani, l'art. 91 della l.r. 11/2010 stabilisce che i piani siano concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e adottati entro e non oltre sessanta giorni.

Per quanto sopra esposto emerge che il Comune di residenza del richiedente abbia violato l'art. 14 della legge n. 328/2000 per non avere predisposto e adottato tempestivamente un Piano Personalizzato d'intesa con l'A.S.P. competente territorialmente, con grave nocumento per la sua salute, l'inserimento e l'integrazione sociale e scolastica del minore.

La Giurisprudenza Amministrativa ha chiarito che "Viola il citato art. 14 legge n. 328/2000 il Comune che evada l'istanza di predisposizione di progetto individuale, limitandosi ad aggiungere alcuni servizi assistenziali a quelli già erogati, senza indicare la complessità e l'intensità dell'intervento, la durata, i costi, le responsabilità per l'attuazione, le modalità di verifica e di aggiornamento, le modalità di coinvolgimento della famiglia." (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440).

Nel caso di cui si controverte, codesta difesa ritiene che le P.A. competenti abbiano violato nello specifico la normativa di settore Regionale e le Linee Guida Nazionali per l'Integrazione Socio Sanitaria, avendo delegato ad altra terza e non identificata equipe medica i compiti propri dell'UVM, onerando il genitore di attivarsi alla produzione di una relazione clinica dalla quale evincere i bisogno assistenziali e sanitari del minore. (all n, 6 Nota del Comune di Palermo del 25/7/2017).

Ed invero tale violazione emerge analizzando la *ratio legis* dell'art.14 della legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) la quale assegna un ruolo fondamentale all'Ente Comune **tenuto a garantire la programmazione, l'organizzazione e la valutazione dei servizi per**

la elaborazione e l'attivazione del "Progetto individuale per la persona disabile" d'intesa con l'A.S.P. competente, proprio perché il cittadino disabile e la sua famiglia hanno come punti saldi di riferimento il Comune e l'A.S.P..ai quali spetta una sostanziale presa in carico globale ed effettiva del disabile.

Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge, recita testualmente:

"Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili, in base ai Piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle Regioni, l'esercizio delle seguenti attività previste nell'art 6 della L328/2000:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;(....)

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi".

E' dunque, impregiudicato l'obbligo dei Comuni, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali di promuovere, coordinare, adottare gli strumenti per la semplificazione amministrativa e per l'attuazione dei servizi di cui all'art. 6 comma 2 l. 328/2000 al fine di garantire ai cittadini i diritti alla qualità dei servizi assistenziali e sociali, favorendo l'accesso prioritario ai disabili gravi.

Invero, il quadro normativo riserva ai Comuni la scelta in ordine alle modalità di organizzazione e di gestione dell'intera gamma degli interventi in campo socio-assistenziale dislocati sul territorio ed alle Provincie riserva il compito di svolgere una più ampia attività di indirizzo, pianificazione e raccordo, che comprende anche l'elaborazione del documento strategico, il cosiddetto "Piano di zona", configurando, così, un assetto di competenze tra i diversi livelli istituzionali, secondo il cosiddetto criterio della sussidiarietà verticale, in base al quale l'esercizio delle funzioni pubblicistiche viene riservato al livello istituzionale che presenta la maggiore prossimità con i cittadini, salve le ipotesi che richiedono necessariamente la competenza del livello successivo e più ampio.

La legge n. 328/2000, dunque, rappresenta uno strumento normativo fondamentale per le persone con disabilità, poiché permette loro e alle loro famiglie di avere un definito ed **univoco progetto di vita riguardo alle esigenze personali negli ambiti familiari, sociali scolastici e di lavoro**, ma anche e soprattutto, riguardo ai servizi a cui deve provvedere il Comune, **nonché riguardo ai servizi sanitari terapeutici - riabilitativi**.

Il Progetto Individuale rappresenta, a ben vedere, uno degli strumenti attraverso cui, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, viene data concreta attuazione alle finalità della legge quadro, ovvero: la garanzia di un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle famiglie e alle persone; la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle condizioni di disabilità derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Trattasi di finalità strettamente connesse e conseguenti a quelle sottese alla legge quadro in materia di disabilità (l. 104/92), il cui art. 3 (espressamente richiamato dall'art. 14) prevede, al comma 3, che qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, **la situazione assume connotazione di gravità, la quale determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici**. (TAR Sicilia, n. 2302/2016).

Nel caso di specie la mancata predisposizione del progetto individuale e degli atti prodromici per la persona disabile integra la violazione della legge 104/92 art.3 e degli articoli della Costituzione 32 e 38 che tutelano il diritto alla salute e all'integrazione sociale.

L'Asp di Misilmeri e il Comune, benché siano state attivate con apposita formale richiesta della ricorrente sino ad oggi non hanno evaso la domanda.

E' opportuno inoltre rilevare che la normativa e la Giurisprudenza hanno sancito l'obbligo dei Comuni e delle ASP di predisporre il progetto individuale "il quale non può degradare a livello di *mera attività amministrativa a carattere facoltativo condizionato alla sufficienza delle risorse finanziarie disponibili*.

Ed invero, l'art. 91 della L. R. della Sicilia n. 11/2010 prevede l'obbligo dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di e-

manare le direttive per l'adozione di Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità.

Dette direttive sono state impartite con la Circolare n. 8 del 28 maggio 2012, con cui l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha chiarito che **la definizione dei Piani Personalizzati per i minori con disabilità ha carattere obbligatorio e che ciascun Distretto Socio Sanitario, d'intesa con l'A.S.P. competente, deve avviare un percorso operativo finalizzato a definire gli stessi al fine di prendere in carico il soggetto disabile e il suo nucleo familiare ed erogare gli interventi a sostegno della sua integrazione sociale.**

Nello specifico la Circolare n. 8 del 28/5/2012 dell'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali sopra citata, chiarisce, come riportato nel "*Piano Triennale a favore delle persone con disabilità*", che gli interventi da attivare in favore dei soggetti disabili devono essere pensati secondo un approccio globale e unitario che preveda quattro ambiti di intervento:

- sanitario o clinico -riabilitativo;
- integrazione scolastica;
- integrazione socio economica o lavorativa;
- inserimento ed integrazione sociale, aumentando le opportunità per il tempo libero, lo sport e la cultura.

L'art. 2 comma 3 della citata Legge 328/2000, recita: I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o **con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico**, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, **accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e ai servizi sociali.**

La disabile, dunque per tutte le ragioni sopra esposte ad oggi illegittimamente a distanza di mesi dall'inoltro della richiesta del genitore non ha ricevuto il suo Progetto Individuale ex art 14 L. 328/2000 e dunque non usufruisce dei servizi di cui alla legge 328/2000 volti ad agevolare le sue esigenze di vita connesse alla tutela della salute ed alla integrazione sociale e scolastica.

2) Violazione di legge: art. 2 della legge 241/90.

L'art. 2 della legge 241/90 generalizza l'obbligo giuridico della P.A. a provvedere, e stabilisce, infatti, che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Giannola

Via Vittime del Dovere, 7 - Partinico fax 0918430624

istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine fissato dalla legge o dal regolamento, o, in mancanza, nel termine fissato dalla singola P.A. o, in mancanza, nel termine di trenta giorni. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza tutte le volte in cui l'istante che sia in una posizione qualificata, richiede il rilascio di un provvedimento ampliativo all'autorità competente con l'osservanza delle forme e dei termini prescritti dalla legge.

Al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo l'inerzia della P.A. configura un illecito (c.d. silenzio-inadempimento) e l'ordinamento riconosce al privato leso dall'atteggiamento omissivo della P.A. il diritto di rivolgersi al Giudice Amministrativo onde tutelare il proprio diritto.

Orbene, si vuole qui precisare che affinché si concretizzi l'ipotesi del silenzio - inadempimento non è sufficiente che la P.A., investita da un privato che presenta un'istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto, ma è anche necessario, come nel caso di specie, che essa violi un preciso obbligo giuridico di provvedere sulla istanza del privato.

Tale obbligo di provvedere sussiste, principalmente, nei casi previsti e disciplinati dalla legge, nei quali, cioè, l'istante, nella titolarità di una posizione giuridica, astrattamente riportabile alla figura dell'interesse legittimo cd. "pretensivo", aspira al rilascio di un atto nell'ambito di un procedimento tipico disciplinato dall'ordinamento (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/03/2015 n° 1182).

Deve cioè trattarsi di un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un "obbligo" per l'Ente di procedere all'adozione di atti a contenuto regolamentare.

Nel caso di specie, tale interesse qualificato si sostanzia senza dubbio nel diritto alla salute, alla qualità di vita, pari opportunità e non discriminazione, diritti costituzionalmente garantiti ed irrimediabilmente lesi dalla mancata tempestiva predisposizione del progetto individuale di assistenza da parte del Comune d'intesa con l'A.S.P.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede all'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni Iuris* ed il *periculum in mora*, di:

- Onerare le resistenti alla predisposizione ed attuazione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/200 in favore della disabile Alongi Maria Cristina.

Il *Fumus Boni Iuris* della chiesta sospensiva è strettamente collegato alla normativa che tutela i diritti del disabile: articoli 3, 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge 104/1992 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, nonché dal T.U. n. 297/94, che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica, allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni.

Inoltre il diritto alla misura cautelare discende dalla normativa di cui alla legge 328/00 e dell'art. 91 della l.r. n. 11/2010, che prevedono un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle famiglie e alle persone, la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle condizioni di disabilità derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il *fumus boni iuris* inoltre emerge dalla necessità di apprestare una tutela al diritto alla salute del disabile come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ad avere garantite cure gratuite oltre alla tutela del diritto soggettivo assoluto all'adeguato inserimento scolastico e nella vita di relazione.

Si richiamano inoltre gli articoli 34 e 38 della Costituzione che garantiscono il diritto di istruzione ai disabili, in quanto " gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale " e a tali compiti devono provvedere gli << organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato >> (art. 38, 3° comma, Cost).

Si evidenzia anche l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nell'inciso che sancisce il principio secondo cui < Ogni individuo ha diritto all'istruzione>e < L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali>.

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Giannola

Via Vittime del Dovero, 7 - Partinico fax 0918430624

L'esistenza del *fumus boni iuris* si inserisce in un orientamento ormai consolidato che è stato espresso in varie ordinanze del CGRS (n. 604 del 23 ottobre 2015) in virtù delle quali sia l'art. 91 della l.r. n. 11/2010, che l'art.14 della l. n. 328/00 inducono a ritenere fondata la pretesa dei genitori di disabili gravi all'adozione di un piano personalizzato (ma vedi anche ordinanze n. 604 e n. 652 del 2015; n. 139, n. 154, n. 287, n. 382 e n. 383 del 2016, Tribunale della Regione Sicilia N. 02865/2016 REG.PROV.COLL. N. 00555/2016 REG.RIC.).

Si ritiene inoltre la sussistenza del *periculum in mora* , in quanto, a causa della mancata predisposizione del Progetto individuale per la persona disabile il disabile è privo dell'assistenza necessaria per affrontare le difficoltà nello svolgimento della sua quotidianità con pregiudizio per la sua salute anche in termini di mancato sviluppo psicofisico .

In altri casi simili, il giudice dell'urgenza ha individuato il *periculum in mora* nella perdita di fiducia del disabile sulle proprie capacità, facendo aumentare il suo disagio sociale (Trib. Ancona, 16 Marzo 2004. T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009).

In ogni caso, il ricorso a provvedimenti cautelari ed urgenti trova giustificazione dalla circostanza che il tempo necessario, per far valere il diritto nel giudizio di merito, pregiudicherebbe la piena integrazione del minore disabile, a scapito di un adeguato inserimento nell'ambiente d'apprendimento e con il rischio d'irreparabile lesione del diritto all'istruzione (Trib. Aquila, 6 Dicembre 2005).

P.Q.M.

Si chiede all'On. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia , disattesa ogni domanda , istanza , od eccezione contraria, voglia accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso e per l'effetto :

- = Preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni Iuris* ed il *periculum in mora*, onerare le resistenti alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 in favore della disabile Alongi Maria Cristina.
- = Nel merito:
 - a) Accertare e dichiarare il diritto della disabile Alongi Maria Cristina ed il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri e dell'A.S.P. di Palermo - Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000;

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Giannola

Via Vittime del Dovere, 7 - Partinico fax 0918430624


- b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio- inadempimento formatosi sull'istanza della ricorrente in ordine all'obbligo del Comune di Misilmeri e dell'A.S.P. di Palermo - Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 a favore della disabile Alongi Maria Cristina;
- c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge in favore di entrambi i procuratori distrattari e antistatari.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dal D.L. 104/2013 convertito in legge n.128/2013 art 8/bis ,il ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di processo in materia di integrazione scolastica di cui alla L. 104/1992 .

Si depositano i documenti come da separato indice.

Palermo li, 14/03/2018

Avv.  Annamaria Giannola

Avv.  Paola Craparotta

STUDIO LEGALE
Annamaria Giannola
Avv. Paola Craparotta

PROCURA


Io sottoscritta Fieramosca Rosa Maria, nella qualità di amministratrice di sostegno di Alongi Maria Cristina delego l'Avv. Annamaria Giannola del Foro di Palermo e l'Avv. Paola Craparotta del Foro di Marsala a rappresentarmi e difendermi per l'assistenza extraprocessuale e processuale in ogni fase e grado del presente ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia, ivi inclusa la fase esecutiva e l'eventuale giudizio di opposizione, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre la mediazione, transigere, rinunciare al ricorso e agli atti, quietanziare, presentare istanze, proporre ricorso per motivi aggiunti, proporre domanda riconvenzionale, chiedere la distrazione delle spese ex art 93 del c.p.c. .

Autorizzo, altresì al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, della quale sono stato preventivamente edotto dal presente procuratore.


Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art 2, co.7. D.L. n. 132 /2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli art. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.


Eleggo domicilio presso lo Studio del primo difensore sito in Partinico nella Via Vittime del Dovero n. 7, cell. 3318038087, 3895138238, fax 0918430624, email pec annamariagiannola@pecavvpa.it, avv.paolacraparotta@pec.it.

Palermo li, 06/03/2018.



VERA LA FIRMA

Avv. Annamaria Giannola


Avv. Paola Craparotta


Relata di notifica

Istanti come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato il suesteso atto a:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Palermo, Via G. Cusmano n. 24, consegnandone copia a mani di

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 Misilmeri, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Misilmeri 90036, Via F. Traina n. 1, consegnandone copia a mezzo del servizio postale

..
..
- il Comune di Misilmeri, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri 90036,
Piazza Comitato 1860 n. 26, consegnandone copia a mezzo del servizio postale;

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 15 MAR 2018
DOR. FARALONE MARIA
FUNZIONARIO UNEP
CORTE DI APPELLO - PALERMO





COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. – vedi sopra -

Misilmeri, li 27.03.2018

Risp. a nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: ricorso innanzi al Tar Sicilia promosso dalla sig.ra Fieramosca Rosa Maria. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 3 "Sociale ed informatica"

Dott. Domenico Tubiolo

Sede

E, p.c.

Al Sindaco

Sede

La sig.ra Rosa Maria Fieramosca, difesa e rappresentata dall'avv. Annamaria Giannola e dall'avv. Paola Craparotta, con studio in Partinico, ha promosso ricorso innanzi al Tar Sicilia per l'accertamento, previa adozione della misura cautelare, del diritto alla disabile Maria Cristina Alongi alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000, per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza della ricorrente per la predisposizione del medesimo progetto individuale e per l'accertamento e la condanna del Comune di Misilmeri e dell'Asp Palermo, Distretto sanitario 36 di Misilmeri, di provvedere alla predisposizione dello stesso progetto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. cinque dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.

Il ricorso in questione è stato assegnato dall'ufficio del protocollo anche a codesta Area 3 (prot. n. 10807 del 23.03.2018).

Distinti saluti.



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

**Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona**

COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo
AREA 3-SOCIALE ED INFORMATICA

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot.

Al Responsabile dell'Area I
Dott. Antonino Cutona
SEDE

OGGETTO: ricorso innanzi al Tar Sicilia promosso dalla sig.ra Fieramosca Rosa Maria. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.
Riscontro nota 11038 del 27/3/2018.-

In riscontro alla nota in oggetto, letto il ricorso promosso dalla sig.ra Fieramosca Rosa Maria, si comunica che dopo una meticolosa ricerca della documentazione ivi citata, ed in particolare dell'istanza concernente la Predisposizione del 'Progetto individuale per la persona disabile' ex art. 14 l. 328/2000 inviata con raccomandata del 26/6/2017, la stessa non è stata rinvenuta agli atti d'ufficio. Risulta cioè, con ragionevole certezza, che la sig.ra Fieramosca non ha mai presentato al comune di Misilmeri una istanza ex art. 14 l. 328/2000.

A volere essere più puntuali, la sig.ra Fieramosca sopra generalizzata risulta essere mittente di una Racc. A/R inviata il 26/06/2017, ma la stessa contiene un documento diverso da quello citato nel ricorso di cui è causa. Trattasi infatti della istanza per la disabilità gravissima ai sensi del DP 545/GAB - Regione Siciliana - del 10 maggio 2017, già esitata favorevolmente.

Per quanto sopra si ritiene che esistano le ragioni perché il Comune di Misilmeri si costituisca e resista in giudizio.-

Il Funzionario Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo

Prof. ...